

Art. 182. Disposizioni transitorie

*(articolo così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)
(i commi a 1 a 1-quinquies sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 7 del 2013)*

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'[articolo 29, comma 9-bis](#), acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'[allegato B](#), colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'[articolo 29, commi 7, 8 e 9](#).

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'[allegato B del presente codice](#). Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla [tabella 1 dell'allegato B](#) spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla [tabella 2 dell'allegato B](#) spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla [tabella 3 dell'allegato B](#) spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

- a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
- b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
- c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
- d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'[articolo 29, comma 9-bis](#), cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella [tabella 1 dell'allegato B](#), attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'[articolo 29, comma 10](#), acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
- b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
- c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
- d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
- e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
- f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattroanni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#).

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'[Allegato B](#) consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'[Allegato B](#), cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'[Allegato B](#) consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'[Allegato B](#) consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni.

(comma introdotto dall'[art. 3-quinquies della legge n. 112 del 2013](#))

2. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 29, comma 11](#), ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'[articolo 103, comma 4](#). In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'[articolo 117, quinto comma, della Costituzione](#).

3-bis. In deroga al divieto di cui all'[articolo 146, comma 4, secondo periodo](#), sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si

applicano le sanzioni previste dall'[articolo 167, comma 5](#).

(comma introdotto dall'art. 29 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'[articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'[articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), si intende vincolante.

(comma introdotto dall'art. 29 del d.lgs. n. 157 del 2006)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 167, comma 5](#).

(comma introdotto dall'art. 29 del d.lgs. n. 157 del 2006)

Art. 183. Disposizioni finali

1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;

2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».

1. I provvedimenti di cui agli [articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3](#), non rientrano tra gli atti elencati all'[articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#).

2. Dall'attuazione degli [articoli 5, 44](#) e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 156 del 2006)

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(comma così sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 157 del 2006)

4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli [articoli 34, 35](#) e [37](#) sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli [articoli 44, comma 4](#), e [48, comma 5](#), sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

(comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 156 del 2006)

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Art. 184. Norme abrogate e interpretative

(rubrica così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e interpretative»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «.».

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- [legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40](#), nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter](#), aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- [legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5](#), nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- [legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7](#), come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153](#);
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) e successive modificazioni e integrazioni;
- [d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283](#);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'[articolo 117](#)

(comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2008)

Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli [artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a\)](#)

(rubrica così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)

c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» è soppresso.

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi ([1](#)).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.

a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

(lettera così sostituita dall'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

(periodo isolato soppresso dall'art. 5 del d.lgs. n. 156 del 2006)

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti
- 12. Archivi

2) 13.979,50

- 5. Mosaici e disegni
- 6. Incisioni
- 8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(1) Aveni più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Allegato B

(allegato aggiunto dall'annesso di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 7 del 2013)

I) Titoli e punteggi

Tabella 1 - Titolo di studio

<i>Titoli di studio</i>	<i>punteggio</i>
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro

delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale

Tabella 2 - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

<i>Posizione</i>	<i>Punteggio</i>
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225
	cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3 - Esperienza professionale

<i>Attività di restauro</i>	<i>Punteggio</i>
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.